

# Contratto di Medicina del Lavoro

---

Tra

La Società CASA DI CURA IGEA SPA, con sede a Milano in Via Marcona 69, Partita I.V.A.02031760156 (di seguito "IGEA" o "l'Appaltatrice")

e

La Società **TEATRO I SCARL**, con sede a Milano Via G Ferrari 11 - partita I.V.A. 05981350159 (di seguito "la Società")

## Premesso che

- "la Società" intende affidare ad un medico, avente i requisiti previsti dall'art 38 del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, l'incarico di svolgere tutte quelle attività rispettivamente previste dal D.lgs 81/2008 s.m.i. e, come da attività di Medico Competente oltre alla gestione del servizio di Medicina del Lavoro relativamente al proprio personale della sede di **Milano**

- IGEA dichiara di avere la disponibilità di Medici Professionisti autonomi aventi i requisiti previsti dall'art. 38 D.Lgs 81/2008 e s.m. i., e muniti di dichiarazione per svolgere le funzioni di "Medico Competente" oltre agli eventuali requisiti professionali necessari per la gestione del Servizio Sanitario Aziendale, i quali a loro volta possono contare sulla Casa di Cura IGEA per gli esami clinici e per l'organizzazione, pur mantenendo la natura di liberi professionisti autonomi.  
Tutto ciò premesso,

## si conviene e stipula quanto segue:

### Art. 1 – Oggetto del contratto.

Igea si obbliga nei confronti di "la società" a curare l'appalto del **servizio di Medicina del Lavoro** durante tutto l'arco dell'anno, per tutti i lavoratori di "la società", nei termini previsti dalla legge riguardo la nomina del Medico competente, la sorveglianza sanitaria, la gestione dei protocolli post incidente/esposizione.

### Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio.

La Casa di Cura IGEA si impegna, a prestare il servizio di Medicina del Lavoro in collaborazione con i professionisti menzionati in premessa, nella loro qualità di "Medici Competenti" così come previsto dal D.lgs.81/2008; con l'ausilio di altri operatori aventi idonei requisiti di legge, per i quali è tenuta a fornire le generalità e qualunque documento richiesto dalla legge. Il personale operante per conto di Igea dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento riportante la ragione sociale di Igea, il nominativo, la qualifica professionale e la fotografia dell'operatore, gli stessi presteranno la loro attività senza vincolo di subordinazione alla Concedente.

Nel caso in cui nel corso di dette attività, con riferimento agli esami clinici relativi alla Medicina del Lavoro, emergessero, ad esclusiva valutazione e discrezione del Professionista incaricato dell'esame, elementi evidenti relativi a patologie in essere di natura diversa da quelle connesse al Lavoro, si riconosce che IGEA ha l'esclusivo impegno a manifestare l'esistenza di perplessità da parte del Medico o del Clinico di Laboratorio e solo al diretto interessato, di cui, pertanto, "la società" è tenuta a fornire l'indirizzo. Questo, senza che Igea, né "la società", che a tal fine sarà esonerata dal proprio dipendente, abbiano altri obblighi, né responsabilità, anche per quanto riguarda la diagnosi relativa a tali situazioni.

Infatti la stessa, sia quanto a tempestività che quanto a contenuto, e con esclusivo riferimento agli esami clinici effettuati, resterà ad esclusivo carico del Medico Sanitario di base o del Medico di fiducia del lavoratore, con cui lo Stesso deciderà di consultarsi. Dove queste patologie fossero legate alla natura lavorativa è facoltà del medico richiedere ulteriori accertamenti non precedentemente previsti, per meglio formulare l'idoneità lavorativa.

"la Società" resterà estranea ai rapporti giuridici ed economici, nonché ad ogni eventuale vertenza tra Igea ed i propri operatori professionali e/o i propri fornitori. Igea dichiara sin d'ora, ogni eccezione rimossa, di sollevare la Società da ogni responsabilità in ordine ad eventuali richieste, pretese, azioni di rivalsa ecc., che potrebbero essere direttamente o indirettamente avanzate da parte dei suddetti, tenendola altresì indenne e manlevandola di qualunque conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle da simili richieste, pretese ed azioni.

### **Art. 3 – Locali e impegni**

"la società" metterà a disposizione degli operatori dell'Appaltatrice appositi spazi idonei per l'espletamento dell'attività fornendo tutta la collaborazione necessaria nel caso in cui le visite vengano eseguiti presso la Vs. azienda impegnandosi a:

1. Informare Igea relativamente all'organizzazione, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi alla sua attività, attraverso la tempestiva trasmissione del documento di valutazione dei rischi.
2. Procedere alla nomina del Medico competente selezionato dalla Casa di Cura IGEA, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs.81/2008.
3. Fornire al Medico Competente l'elenco del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine ad ogni minima variazione.
4. Fornire al medico competente entro fine gennaio dell'anno successivo all'anno di riferimento tutti i dati necessari per stilare la relazione da inviare al Servizio sanitario nazionale, come da Art. 40 comma 1 D.Lgs 81/2008.
5. Istituire ed aggiornare, ove nel caso, i registri delle persone esposte ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici.
6. Seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite per quanto di Vs. competenza.
7. Assistere direttamente e/o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione i nostri professionisti durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro ed a rispettare il programma degli accertamenti chimico-biologici stabiliti dai nostri professionisti.
8. Organizzare la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi ed avvisare IGEA almeno trenta giorni prima della data programmata.
9. Fornire a IGEA relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici, relativa documentazione.
10. Informare IGEA di eventuali controlli effettuati dall'organismo di vigilanza per quanto di competenza medica ed a porre alla nostra attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

IGEA si impegna a svolgere le seguenti attività:

1. Coordinare le attività di Medicina del Lavoro.
2. Partecipare alle riunioni previste dal sistema organizzativo della Vs. Società per la gestione della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
3. Offrire la propria consulenza per la valutazione dei rischi.
4. Compilare sopralluoghi.
5. Effettuare la verifica degli ambienti di lavoro in riferimento alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.
6. Collaborare con la società alla stesura degli aggiornamenti al documento di valutazione dei rischi.
7. Stendere una relazione sanitaria annuale allo scopo di verificare la validità del programma di sorveglianza sanitaria effettuata.
8. Tenere rapporti con gli Organi rappresentanti la struttura pubblica (ASL e Direzione Provinciale del Lavoro di Milano), e invio rapporto annuale come previsto dall' Art. 40, comma 1, D.Lgs. 81/2008.

### **Art. 4 – Deleghe e autorizzazione**

Con la sottoscrizione del presente contratto la società:

- delega Igea, in accordo con il medico competente nominato, quale responsabile della conservazione della documentazione sanitaria
- delega Igea, alla conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori dimessi durante l'esecuzione del presente contratto ed al successivo smaltimento trascorsi i termini di legge per la conservazione ai sensi dell'art. 25 comma 1, lettera e D.Lgs 81/08. L'eventuale richiesta delle cartelle dei dimessi al termine della collaborazione, in contraddizione con quanto sopra comporterà l'addebito di €10 cad. cartella per gli oneri di segreteria.
- autorizza Igea all'utilizzo di un idoneo sistema informatico per l'esecuzione degli accertamenti sanitari.
- designa Igea nella figura del suo Presidente, quale responsabile al trattamento dei dati sensibili come previsto dal d.lgs. 196/2003.

#### **Art. 5 - Coordinamento e controllo delle attività oggetto dell'appalto.**

Igea vigilerà affinché le attività oggetto dell'Appalto vengano svolte nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto.

Sarà, inoltre, cura di Igea garantire la continuità del servizio occupandosi di eventuali sostituzioni o carenze.

L'Appaltatrice indica nel dott. Ilan Schwarz il Responsabile per la verifica dell'esecuzione del servizio: competerà, dunque, in via esclusiva al suddetto Responsabile il potere del presente Contratto, senza alcuna ingerenza da parte della Società Committente (salvo quanto sarà in seguito specificato in tema di obblighi di coordinamento).

"la società", per parte sua, si impegna a indicare prima della decorrenza del presente contratto la persona incaricata di verificare l'esecuzione del lavoro.

I suddetti Responsabili potranno essere sostituiti da altri, previa comunicazione scritta da darsi da ciascun contraente all'altro.

Il Responsabile di Igea costituirà il solo referente per ogni contestazione.

"la società", mediante propri incaricati, potrà effettuare controlli tecnici/qualitativi sulle attività oggetto del presente contratto, con particolare riguardo alla professionalità, alla serietà, al rispetto delle norme igienico/sanitarie nonché, più in generale, al rispetto delle clausole contenute nel presente Contratto.

Eventuali deficienze o mancanze dovranno essere comunicate per iscritto a Igea che s'impegna a provvedere alla loro immediata rimozione.

#### **Art. 6 - Corrispettivo per il servizio.**

Per svolgere il predetto servizio IGEA sarà presente presso "la società" il tempo necessario per il corretto svolgimento dello stesso, concordando preventivamente le giornate di presenza.

Per le attività relative al servizio in oggetto del presente incarico vengono stabiliti i seguenti corrispettivi:

Assistenza sanitaria: **€ 1.000,00** all'anno, con fatturazione per l'anno in corso al momento dell'accettazione e successivamente nel mese di Gennaio, che comprende:

1. Incarico di gestione del servizio di Medicina del Lavoro
2. Incarico di responsabilità del Medico Competente con relativo sopralluogo
3. Tutte le visite mediche (preventive, periodiche e richieste dal lavoratore) comprensive di tutti gli accertamenti necessari per formulare l'idoneità lavorativa
4. n° 1 uscita visite, riunioni o sopralluoghi

#### Esclusioni:

Esami legati all'alcool dipendenza	Da definire in caso di necessità
Screening tossicologico 1° livello	€/cad. 62.23
Screening tossicologico 2° livello	€/cad. 63.41
Vaccinazione antitetanica	€/cad 15.85
Tetan test	€ 36.11
Disponibilità medico per corsi e formazione	€/ora 116.50
Ulteriori uscite	€ 116.50
Unità mobile (*)	
Spese di spedizione	come da affrancatura

*\*Necessaria in assenza di locale idoneo presso Vs. sede e nel caso in cui non voleste inviare i dipendenti presso ns. ambulatori*

In caso di disdetta delle visite con preavviso inferiore a due gg lavorativi, Vi verrà addebitata una penale di € 250,00 oltre all'eventuale uscita del medico se programmata presso Vostra azienda, € 50,00 cad dipendente se programmata presso nostro ambulatorio;

Le prestazioni saranno da liquidare con pagamento a mezzo Bonifico Bancario 60 gg df.

**Art. 7 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e costi sopportati per la sicurezza**

"la società" e IGEA si impegnano a effettuare una valutazione congiunta dei rischi comuni alle rispettive attività e procederanno all'esito ad elaborare il documento unico di valutazione dei rischi che verrà allegato al presente contratto qualora necessario.

Per quanto riguarda i costi sopportati per garantire la piena sicurezza del personale impiegato in esecuzione del presente contratto di appalto, "la società" dichiara di aver effettuato investimenti (quantificabili in ca. Euro ~~\*~~ ) al fine di garantire la totale conformità dell'area in cui il servizio oggetto del presente contratto sarà materialmente erogato rispetto alle vigenti normative antinfortunistiche e in tema di sicurezza; a sua volta, IGEA dichiara di sostenere abitualmente costi dell'ordine del 1% del proprio fatturato annuo, al fine di garantire la sicurezza del proprio personale e dei propri collaboratori, attraverso, tra l'altro, la formazione specifica, la medicina del lavoro, mezzi di protezione individuali, etc.

**Art 8 - Tutela dati confidenziali**

Igea si obbliga espressamente a far in modo che i propri dipendenti e collaboratori mantengano confidenziali e strettamente riservati tutti i documenti, i dati e le notizie di cui verranno a conoscenza durante e/o a cagione del presente incarico.

**Art. 9 - Durata**

Il presente Contratto avrà la durata di due anni solari a decorrere dal 10 Marzo 2015 e fino al 31 Dicembre 2016 . Esso si considera rinnovato ad ogni scadenza per due anni, qualora una delle due parti non abbia provveduto, almeno tre mesi prima dello scadere ad inviare regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata. Nel caso di variazione del numero di dipendenti rispetto alla situazione alla data della stipula del presente, prima della scadenza del contratto, le parti si impegnano a rinegoziare gli importi.


Ogni primo gennaio tutti gli importi verranno aggiornati secondo indice Istat.

**Art. 10 - Foro competente.**

Per ogni eventuale controversia riguardante l'esecuzione del presente ordine, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, 10/03/2015

Casa di Cura Igea SpA  
Il Presidente  
Dr. Renzo Erba



TEATRI I SCARL



\* LE VISITE MEDICHE VERRANNO EFFETTUATE c/o MEDICINA del LAVORO IGSA